

## PROTOCOLLO D'INTESA SPESE STRAORDINARIE TARANTO

**Nella giornata di oggi lunedì 17 luglio 2017 il Tribunale di Taranto d'intesa con l'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sezione Taranto e con altre associazioni nonché con l'Ordine degli Avvocati di Taranto ha sottoscritto un protocollo per la determinazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.**

La riforma del titolo IX, capi I e II del libro primo del codice civile, che ha profondamente mutato la materia dei rapporti di filiazione, introduce principi innovativi che devono essere accolti e temperati con l'esigenza di disporre di strumenti agili ed efficaci che consentano di limitare, per quanto possibile e nel preminente interesse dei figli, il delicato contenzioso riguardante l'affidamento e il mantenimento della prole, sia nata nel matrimonio che al di fuori di esso, anche attraverso l'individuazione e le modalità di rimborso delle spese che non rientrano nel contributo ordinario dei genitori al mantenimento e tuttavia sono necessarie all'armonico sviluppo psico-fisico ed all'educazione dei figli.

Ed infatti, il numero sempre più elevato di controversie genitoriali che insorgono nell'ambito e/o all'esito delle procedure di separazione e di divorzio (ovvero tra genitori non coniugati), dando luogo ad un incremento esponenziale del contenzioso, consente di evidenziare con chiarezza come il tasso di conflittualità sia piuttosto elevato anche e soprattutto con riferimento agli aspetti relativi all'obbligo di mantenimento della prole, sia in relazione alla determinazione della misura del contributo al mantenimento dovuto dai genitori nei confronti dei figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, sia in relazione alla individuazione delle esigenze rientranti nell'ordinario contributo di mantenimento e di quelle che -invece- ne esorbitano.

Se, da un lato, pare inevitabile, ove tra le parti non vi sia accordo, l'intervento del giudice, per altro verso gli operatori giuridici del settore (giudici, avvocati, ma anche mediatori familiari, operatori dei servizi sociali e socio-assistenziali) avvertono fortemente l'esigenza di limitare i motivi di conflitto che scaturiscono dall'assenza di disciplina normativa in ordine alla definizione della categoria delle c.d. "*spese straordinarie*" ed organizzare la materia sulla base degli arresti giurisprudenziali sul punto.

In quest'ottica, molti tribunali d'Italia hanno inteso dare vita a dei protocolli d'intesa con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le diverse Associazioni Forensi, al fine di rendere conoscibile e fruibile la disciplina applicabile nel caso concreto e fornire delle linee guida che tengano conto della prassi locale e delle caratteristiche ambientali del territorio per delineare concettualmente le voci di spesa non ordinarie, sebbene queste, essendo per definizione imprevedibili nell'*an* e non determinabili nel *quantum* perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie e, quindi, a tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, non appaiono sempre agevolmente classificabili.

Per la determinazione e la specificazione di tale declinazione del più generale dovere di mantenimento della prole occorre preliminarmente fare riferimento alle recenti e condivise indicazioni della giurisprudenza, secondo la quale, anche a seguito della separazione personale tra coniugi e dello scioglimento del vincolo coniugale, così come della cessazione della convivenza tra genitori non coniugati (o uniti civilmente o conviventi ex *lege* n. 76/2016), la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che,

imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 *bis* c.c., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non meramente riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, tenendo altresì conto che non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie (Cass. n. 21273/2013).

Quanto alla individuazione delle esigenze che esulano dall'ordinario mantenimento, si evidenzia che, come reiteratamente precisato dalla Suprema Corte, in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 *bis* cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocimento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, nell'assegno di mantenimento pattuito dalle parti o disposto dal Tribunale possono intendersi ricomprese tutte quelle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà, mentre non è ammissibile una preventiva determinazione forfettaria delle spese straordinarie caratterizzate dalla non prevedibilità (Cass. n. 9372/2012).

Tuttavia, ribadita l'esigenza di valutare caso per caso la natura delle innumerevoli esigenze riguardanti la prole, classificando come straordinarie soltanto le spese effettivamente imprevedibili ed imponderabili, integra un ulteriore criterio per stabilire se una voce di spesa possa dirsi o meno straordinaria l'ammontare della stessa in rapporto alla misura del mantenimento fissato in via ordinaria dal giudice (o dall'accordo delle parti), ovvero alla sua rilevanza rispetto alle spese ordinarie sostenute nell'interesse della prole. Per quanto possa spingersi lo sforzo di classificazione e di specificazione delle spese straordinarie, dunque, a fini di prevenzione e disincentivazione del contenzioso, in ultima analisi sarà comunque indispensabile l'intervento del giudice.

Occorre inoltre ribadire che, poiché il pagamento delle spese straordinarie costituisce pur sempre un modo di contribuire al mantenimento dei figli, i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità sancito dagli artt. 148 e 316 *bis* c.c., mentre la ripartizione in percentuale fissa al 50%, deve ritenersi regola generale suscettibile di deroga, in considerazione alle rispettive sostanze o capacità di lavoro professionale o casalingo.

In questo contesto ermeneutico, si inserisce il problema del previo assenso del genitore non collocatario o non affidatario, nel cui ambito il recente orientamento della S.C. pare discostarsi dall'orientamento prevalente.

E' utile a tal fine rammentare l'indirizzo formatosi in materia, a seguito di una nota sentenza della Corte di Cassazione, ove si è affermato che il concetto di "*spese straordinarie*" non coincide con quello di "*decisioni di maggiore interesse per i figli*" (Cass. n. 4459/1999), apparentemente conseguendone che: **a)** esclusivamente le spese straordinarie che comportino decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere concordate tra i genitori; **b)** nel caso in cui le spese straordinarie non siano conseguenza diretta di scelte di notevole rilevanza effettuate in favore del figlio, il genitore non affidatario è tenuto al pagamento delle stesse anche se non è intervenuto nel processo decisionale, sempre che

dette spese non superino i limiti della necessità e della congruenza.

Viceversa, nel ribadire il principio secondo cui: *“in materia di partecipazione alle spese straordinarie per l'educazione e l'istruzione dei figli non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli minori un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli”* (Cass. n. 19607/2011), la Corte sembra spingersi oltre, affermando che anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore interesse per i figli, la mancata informazione dell'altro genitore non comporta in ogni caso la perdita del diritto al rimborso della quota anticipata per conto dello stesso, in quanto nel caso di mancato previo accordo tra i genitori, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza delle spese sostenute all'interesse del minore, rapportando l'entità delle stesse all'utilità derivante al minore, nonché la sostenibilità delle stesse, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori (Cass. 16175/15, n. 2127/16 e n. 4182/2016).

La eventuale espressa previsione della necessità del preventivo assenso del coniuge non affidatario, non preclude, pertanto, sulla scorta dell'indirizzo citato, al genitore affidatario o collocatario di figli minori (ovvero convivente con figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti), di assumere validamente impegni di spesa, anche in mancanza di accordo con l'altro genitore, sempre che si tratti di spese straordinarie, nell'accezione di cui sopra, ovvero necessarie alla cura, educazione ed istruzione della prole, non comprese nell'ordinario mantenimento.

In altre parole, si è fatta strada l'idea che, poiché l'art. 337 *terc.c.* rimette alle determinazioni di entrambi i coniugi le scelte di maggior interesse concernenti oneri da cui possono scaturire oneri di natura straordinaria da sostenere nell'interesse della prole, tale norma non impone, riguardo ad esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest'ultimo (sempre che il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore in relazione alla indifferibilità della scelta, come nel caso di spese mediche urgenti) nel solo caso in cui l'informazione sia necessaria affinché il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili.

Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe riconoscere all'altro genitore una sorta di “diritto di veto” circa l'assunzione di oneri straordinari, anche nell'ipotesi-limite in cui essi integrino decisioni di rilevante interesse per i figli, ma ciò non è evidentemente ammissibile in considerazione della rilevanza degli interessi di natura pubblicistica che vengono in evidenza in materia di affidamento e mantenimento della prole, improntata al criterio guida del preminente interesse morale e materiale dei figli, come prioritario interesse del minore e ad uno sviluppo armonico ed equilibrato della sua personalità, cui fa espresso richiamo la riforma attuata con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989

Chiariti così sommariamente i profili esegetici della materia, anche alla luce delle linee guida di recente emanate dal C.N.F., d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di Taranto, la Camera Minorile presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, l'Osservatorio Italiano sul Diritto di Famiglia e l'Associazione Italiana per la Famiglia ed i Minori si è giunti a predisporre un'elencazione analitica delle due categorie di spesa che secondo *l'id quod plerumque accidit* si rende necessario sostenere nell'interesse dei figli; ancora, in via eminentemente indicativa, è stata operata un'ulteriore distinzione, all'interno di ogni singola voce di spesa straordinaria, individuando quelle concernenti scelte di maggior interesse per la prole, caso in cui si rende necessario l'accordo tra i genitori.

In tali ultime ipotesi nelle quali, dunque, è opportuno acquisire il consenso dell'altro genitore,

questi potrà esprimere il proprio dissenso, motivandolo, entro il termine previsto all'uopo dalle parti, ed in mancanza di tale indicazione, in un termine che appare congruo indicare in dieci giorni dalla richiesta formulata dall'altro; il silenzio sarà considerato come tacito assenso.

In tale ottica, si rivolge espresso invito alle parti e, per esse, ai rispettivi difensori, di riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, e procedimenti in materia di filiazione fuori dal matrimonio, alla disciplina delle spese straordinarie con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.

Il medesimo invito può essere rivolto alle parti, affinché predispongano una dettagliata esposizione, negli atti introduttivi delle procedure di separazione e di divorzio giudiziali nonché dei procedimenti in materia di filiazione fuori dal matrimonio, delle categorie di spese straordinarie che s'intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che formavano le spese correnti della famiglia coesa; sarebbe auspicabile, infine, che le parti concordassero, altresì, le modalità di pagamento e di rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate da un genitore da parte dell'altro.

In difetto di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in ordinarie o straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate, da ritenersi comunque orientative e non vincolanti per il giudice, in presenza di specifiche ragioni di deroga, con specificazione che, ove diversamente non previsto, il rimborso delle spese straordinarie avverrà a seguito di richiesta scritta proveniente dal genitore che le ha anticipate. Resta fermo, infine, che l'insorgere di esigenze della prole ulteriori rispetto a quelle già considerate dalle parti e/o dal giudice al momento della determinazione del contributo per il mantenimento ordinario, ove integrino spese qualificabili come ordinarie, quindi non rimborsabili al genitore affidatario, prevalentemente collocatario dei figli minori o convivente con i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, potranno giustificare la richiesta di modifica dei relativi provvedimenti.

Quanto all'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Questa di seguito la tabella delle ripartizioni :

**SPESE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE:**

Acquisto di libri nonché attrezzature didattiche previste dal piano di studio e visite didattiche senza pernottamento	STRAORDINARIE
Abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola	ORDINARIE
Mensa	ORDINARIE
Trasporto urbano con mezzi pubblici, scuolabus, altro mezzo di trasporto	ORDINARIE

Trasporto da e verso le sedi di studio diverse da quella in cui risiedono i genitori	STRAORDINARIE
Viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Ripetizioni scolastiche, corsi di recupero e lezioni private	STRAORDINARIE
Corsi di specializzazione per l'apprendimento di lingue straniere	STRAORDINARIE
Tasse, spese di iscrizione e rette relative alla frequenza di asili privati e/o scuole private, con oneri per servizi accessori	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Tasse scolastiche ed universitarie	STRAORDINARIE
Alloggio presso la sede universitaria	STRAORDINARIE
Pagamento utenze relative alla sede universitaria	ORDINARIE
Master di formazione e specializzazione post universitaria	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Frequentazione del conservatorio o di scuole formative come ad esempio scuole per parrucchieri ed estetista.	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede)	STRAORDINARIE

#### **SPESE MEDICHE E RELATIVE ALLA SALUTE:**

Visite e spese mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Visite specialistiche e spese protesiche e terapeutiche dal medico curante	STRAORDINARIE
Cura ed assistenza al figlio disabile destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione	ORDINARIE
Cure mediche e/o specialistiche e/o ausili meccanici per figlio disabile non coperti dal servizio sanitario nazionale	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Spese per i ticket connessi a visite o prestazioni	STRAORDINARIE

Interventi chirurgici presso cliniche private compresi anche gli interventi estetici curativi	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Cure dentistiche e spese odontoiatriche presso strutture pubbliche	STRAORDINARIE
Cure dentistiche, spese odontoiatriche, apparecchio ortodontico presso strutture private	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Cure e spese oculistiche	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Occhiali da vista prescritti dal medico specialista	STRAORDINARIE
Acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco o di uso comune	STRAORDINARIE
Cure omeopatiche, ayurvediche ed assimilate	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole

**ALTRE SPESE:**

Conseguimento patente di guida	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Acquisto autovettura o motorino	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Spese accessorie all'utilizzo di moto ed autoveicoli utilizzati dai figli (imposte di bollo, assicurazione, manutenzione)	STRAORDINARIE
Spese di baby sitter in caso di malattia dei figli o del genitore collocatario, in mancanza della comprovata disponibilità dell'altro genitore	STRAORDINARIE
Spese per attività di svago, ludiche e ricreative	STRAORDINARIE
Spese affrontate per risarcire i danni provocati a terzi dal minore	STRAORDINARIE
Costo per polizze RCT o infortuni	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse
Feste di compleanno, di comunione, di	STRAORDINARIE che concernono

cresima, laurea, matrimonio o altre celebrazioni di carattere religioso	decisioni di maggior interesse per la prole
Centri vacanza o soggiorni estivi organizzati anche da enti religiosi	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Esigenze di cura di animali domestici quando rimangono presso il genitore collocatario dei figli in virtù di una preesistente relazione affettiva con i figli stessi	STRAORDINARIE
Nel caso di sport a livello agonistico spese per le trasferte, per l'abbigliamento e gli accessori	STRAORDINARIE